

11
20 Gen. 2012



Dr. Massimo Pagano
Notaio

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

Il Consorzio Agrario di Siena è società cooperativa denominata "Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa".

Esso è regolato dal presente statuto, dalle norme di legge in materia, nonché dalle norme del codice civile in materia di società cooperativa e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni sulle società per azioni.

Il Consorzio Agrario di Siena è cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 9 delle legge 23 luglio 2009 n. 99.

Articolo 2

Il Consorzio Agrario di Siena ha sede in Siena, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il Consorzio Agrario di Siena ha durata fino al 31 Dicembre del 2101; esso potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

Articolo 3

Il Consorzio Agrario ha lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità.

A tal fine esso:

- a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;
- b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come produttore che intermediario nonché contraente;
- c) provvede alle operazioni di conferimento e di ammasso volontario, nonché di utilizzazione, trasformazione, vendita e distribuzione dei prodotti agricoli ed agro - alimentari;
- d) provvede alla locazione di macchine ed attrezzi agricoli.
- e) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;
- f) concorre agli studi ed alle ricerche nonché all'impianto di campi e stazioni sperimentali dell'interesse dell'agricoltura e in genere a tutte le iniziative intese al miglioramen-

Allegato "B"
Repertorio n. 15.667
Raccolta n. 6.930

to della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione;

h) può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare con la emissione di azioni o quote destinate, a norma dell'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, a soci sovventori;

i) stipula i contratti di assicurazione ai sensi dell'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, percependo direttamente i contributi sui premi assicurativi;

l) può istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danno alle produzioni degli associati ai sensi del citato art. 127 legge n. 388 del 2000, percependo direttamente i relativi contributi;

m) può partecipare a società mutue assicuratrici o promuoverne la costituzione;

n) può istituire al suo interno una o più categorie di soci conferenti prodotti;

o) può svolgere ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. f-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le attività di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e relative disposizioni di attuazione, ed in particolare assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; partecipare alla gestione delle crisi di mercato; ridurre i costi di produzione.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio potrà:

- compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari, richiedere finanziamenti anche agevolati ai sensi di normative nazionali, regionali e comunitarie e quant'altro sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale;

- assumere o concedere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti aventi scopi analoghi al proprio;

- concedere garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

Sono escluse quelle attività per le quali per legge richieda particolari autorizzazioni non in possesso della società medesima.

TITOLO II

Soci e azioni

Articolo 4

Possono essere soci cooperatori del Consorzio Agrario le per-

sono fisiche e giuridiche le quali esercitano, ai termini dell'Art. 2135 del codice civile, un'impresa agricola di qualsiasi dimensione.

Possono altresì fare parte del Consorzio Agrario, quali soci sovventori, i sottoscrittori di azioni nominative da liberare, mediante conferimenti in danaro dell'importo fissato dalla deliberazione dell'assemblea ordinaria che costituisca, ai sensi dell'Art. 4 della legge 59/92, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte da soci ordinari o da terzi.

Articolo 5

Le quote di partecipazione dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

La partecipazione al Consorzio Agrario obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni dei soci **cooperatori** non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio Agrario né possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.

Le azioni dei soci sovventori sono liberamente trasferibili.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione della accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite al Consorzio Agrario.

La qualità di socio cooperatore non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Articolo 6

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Articolo 7

Cessazione

Al socio receduto per qualunque titolo ed agli eredi del socio defunto spetta il rimborso delle azioni sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, in misura però mai superiore al valore nominale delle azioni detenute.

L'eventuale pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rap-

porto si è sciolto.

Il socio uscente o i suoi eredi sono responsabili verso la società nel modo e nei termini di cui all'Art. 2536 del Codice Civile.

Morte

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni detenute dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dal comma precedente. È facoltà del Consiglio di Amministrazione ammettere quale socio l'erede designato.

Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 Codice Civile, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai termini degli Art. 3 e 4 del presente Statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimano il recesso. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei tempi stabiliti dall'Art. 2535 del Codice Civile. Per i soci sovventori il recesso è ammesso solo quando si sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto.

Esclusione

L'esclusione del Socio è regolata dal disposto dell'Art. 2533 del Codice Civile. Quando non ha luogo di diritto è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al socio.

Può inoltre essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, o alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente adottate con gravi inadempienze ai sensi dell'Art. 2286 del Codice Civile;
- che siano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi assunti verso il Consorzio, ovvero si rendano morosi nei pagamenti ad essa comunque dovuti, o nella estinzione dei debiti contratti verso la Società. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'adempimento degli obblighi assunti. L'esclusione può essere deliberata soltanto trascorsi trenta giorni dal detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- che in qualunque modo danneggino materialmente gli interessi del Consorzio con gravi conseguenze patrimoniali;
- che siano gravemente inadempienti agli obblighi fissati dal regolamento interno di cui all'Art. 20 del presente Statuto.

Articolo 8

In caso di distribuzione di dividendi, il loro ammontare non dovrà superare i limiti di cui all'articolo 2514 c.c.

Il tasso di remunerazione del capitale conferito dai soci sovventori è maggiorato nella misura massima del due per cento rispetto a quello spettante agli altri soci.

Articolo 9

I soci cooperatori hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni del Consorzio.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili.

I soci cooperatori hanno diritto ad un solo voto quale che sia il numero delle azioni possedute; i soci sovventori, nei limiti previsti dalla legge, hanno diritto ad un voto per ogni azione posseduta, ma il numero complessivo dei voti spettanti ai soci sovventori non può superare un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO III

Sezione Organizzazione di produttori

Articolo 10

Il Consorzio può istituire per ciascun settore o prodotto agricolo una o più sezioni di attività, con gestioni separate, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, che si obbligano a commercializzare i propri prodotti con le modalità previste dall'articolo 11.

Il Consorzio può richiedere per le sezioni il riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e relative disposizioni di attuazione. I vincoli ed i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione ed agli imprenditori aderenti.

Nella domanda di ammissione alla sezione i soci devono specificare di assumere gli obblighi di cui al successivo articolo 11.

Per ogni sezione è costituito un comitato consultivo costituito da tre a nove membri che adotta indirizzi per la gestione del prodotto oggetto dell'attività della sezione. Alle riunioni del comitato consultivo O.P. partecipa, in qualità di segretario, il Direttore del Consorzio.

Articolo 11

I soci che aderiscono alla sezione si obbligano espressamente a:

- applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta della sezione;
- non aderire ad altra O.P. o ente con vincolo di conferimento per i prodotti oggetto di commercializzazione da parte della sezione;
- mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio dall'adesione alla sezione e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
- rispettare, in relazione alla vendita della propria produzione gli obblighi, i vincoli e le modalità previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dalle relative disposizioni di attuazione, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni nonché da eventuali regole deliberate dal consiglio di amministrazione.

I soci sono tenuti ad esibire la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

Con regolamento, predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea del Consorzio agrario, sono stabilite le regole di funzionamento della sezione, riportando nelle scritture contabili separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci aderenti alla medesima.

Alla sezione si applicano le norme di legge in materia, con riferimento al numero minimo degli imprenditori aderenti, soci del Consorzio agrario, ed al volume minimo di produzione ad essi riferito per ciascun settore o prodotto oggetto del riconoscimento.

Articolo 12

L'adesione alla sezione può essere contestuale o successiva all'ammissione al Consorzio agrario. Oltre a quanto previsto dal presente statuto il socio si obbliga a contribuire alla costituzione dei fondi di esercizio nonché a versare eventuali contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione del Consorzio agrario per il funzionamento della sezione.

Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione può avvenire dopo che è decorso il termine triennale dall'adesione alla medesima.

Articolo 13

Al socio aderente alla sezione che non adempia le obbligazioni assunte o contravvenga alle disposizioni statutarie relative alla medesima nonché alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie, da un minimo di euro 100 (cento) ad un massimo di euro 1.000 (mille) irrogate dal consiglio di amministrazione;
- esclusione.

L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione e può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, qualora il socio:

- non versi per due annualità consecutive il contributo per il funzionamento della sezione;
- abbia interessi contrastanti ovvero eserciti attività in concorrenza con quella della sezione;
- non adempia agli obblighi di cui all'art. 11 dello statuto per l'esercizio in corso, previa contestazione degli addebiti da parte del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Patrimonio

Articolo 14

Il patrimonio del Consorzio Agrario è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni;
- b) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualun-

que titolo al Consorzio;

c) dalle riserve ordinarie e straordinarie e dai fondi eventualmente costituiti a norma degli artt. 4 e 5 della Legge n. 59 del 1992.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 2447 - bis e seguenti del codice civile.

TITOLO V

Organi

Articolo 15

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci.

L'Assemblea dei soci

Articolo 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa:

- a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente;
- b) nominare il Consiglio di amministrazione;
- c) nominare il Collegio sindacale;
- d) nominare il Collegio dei probiviri;
- e) trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione;
- f) costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, da finanziare mediante l'emissione di azioni di soci sovventori, sull'importo di esse, sui diritti spettanti ai loro titolari, sulle modalità e i termini del loro rimborso;
- g) approvare la costituzione del Consorzio come organizzazione di produttori, ai sensi di legge;
- h) approvare i regolamenti di cui all'art. 20 del presente statuto.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 20% dei soci e presentate al Consiglio di Amministrazione non più tardi del 10 Gennaio.

Articolo 17

Le Assemblee separate sono regolate dall'Art. 2540 del Codice Civile; esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di convocazione dell'assemblea generale, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione dell'area territoriale su cui sono distribuiti i soci. Data, ora e lu-

ghi di convocazione delle assemblee separate devono essere contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale pubblicato e affisso come al successivo Art. 19

Le Assemblee separate, presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato deliberano sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale ed eleggono, a scrutinio segreto, con sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti personalmente o per delega all'assemblea.

Nelle assemblee separate ciascun socio può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due.

Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di venti ed il resto superi dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. Ogni delegato eletto rappresenta venti voti.

Se socio del Consorzio Agrario è persona giuridica od ente, alle assemblee separate partecipa il suo Presidente o vice Presidente o un socio a cui sia stata conferita delega scritta.

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee separate si applicano le norme relative all'assemblea generale di seconda convocazione.

Articolo 18

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea ordinaria.

Articolo 19

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante la pubblicazione dell'ordine del giorno su un giornale locale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale, le filiali, le succursali, le agenzie del Consorzio Agrario.

Articolo 20

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Articolo 21

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione del Consorzio

Agrario di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio del Consorzio.

Articolo 22

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consorzio oppure, in sua assenza, dal vice Presidente oppure dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il direttore del Consorzio è il segretario della assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Consiglio di amministrazione

Articolo 23

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri eletti dall'assemblea ordinaria che ne determina il numero in occasione della nomina.

Possono essere eletti amministratori anche soci sovventori, in ogni caso almeno i 4/5 degli amministratori devono essere nominati dall'Assemblea tra i soci cooperatori.

Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea promuove la compilazione e la numerazione di una o più liste da sottoporre al voto dell'assemblea. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei membri da eleggere.

In presenza di una sola lista alla medesima sono assegnati i consiglieri di amministrazione sempreché la lista ottenga la maggioranza dei voti dei soci presenti. Qualora siano presentate più liste, i consiglieri di amministrazione sono assegnati alla lista che ottiene il maggior numero dei voti dei soci presenti.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di sei. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da una assemblea che dovrà convocarsi appositamente.

I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente

oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio.

Articolo 24

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea. In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- 2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio Agrario per le operazioni commerciali e industriali in armonia con i suoi scopi;
- 3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa;
- 4) sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;
- 5) sulla organizzazione centrale dei servizi della Società, sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche;
- 6) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col Presidente e il vice Presidente il Comitato esecutivo;
- 7) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti;
- 8) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio Agrario a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;
- 9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
- 10) sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;
- 11) sulla istituzione di oneri reali immobiliari;
- 12) sulla ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;
- 13) sulla fusione per incorporazione di cui all'articolo 2505 c.c..

Con riferimento alla sezione O.P. il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il comitato di gestione della sezione costituito, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da due membri scelti tra i suoi componenti che siano anche soci aderenti alla Sezione OP e da tre a sette membri scelti tra i soci aderenti alla Sezione O.P.;
- predispone i programmi operativi;
- delibera la costituzione di fondi di esercizio per il conseguimento degli scopi della sezione alimentati da contributi degli aderenti e di enti pubblici;
- applica le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai soci aderenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo.

Il Consiglio può anche, di volta in volta, conferire facoltà

di decisione, per determinati atti, a uno oppure più dei suoi membri oppure al direttore.

Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale e speciale al direttore e ad altri dirigenti.

Articolo 25

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di assenza o di impedimento, dal vice Presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza quello del vice Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza o nella riunione immediatamente successiva.

Comitato esecutivo

Articolo 26

Il Comitato esecutivo del Consorzio è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il presidente e il vice presidente, che ne sono membri di diritto.

Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea generale ordinaria dei soci.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione.

Articolo 27

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

- 1) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;
- 2) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

- 3) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;
- 4) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione che non sono delegabili al Comitato stesso;
- 5) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- 6) sugli aumenti di partecipazione azionaria a società ed enti dei quali il Consorzio è socio.

Presidenza

Articolo 28

Il Presidente del Consorzio agrario è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto.

Nella medesima riunione sono nominati uno o più vice presidenti.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del presidente e del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore e, in caso di assenza oppure di impedimento di essi, rispettivamente al vice presidente e ad un dirigente, salvo nei casi in cui per delibera del Consiglio di amministrazione il presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale ai dirigenti.

Al presidente ed, eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Collegio dei sindaci

Articolo 29

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione contabile salvo che il Consorzio non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato dovendo in tal

caso applicarsi l'articolo 2409-bis del codice civile.

Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea con le stesse modalità adottate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione previste all'art. 23 che nomina contestualmente il Presidente.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica tre esercizi. I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta ai sindaci effettivi un compenso annuo, a carico del bilancio del Consorzio, deliberato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Qualora il Consorzio Agrario svolga le attività di cui alle lettere i) e l) dell'art. 3 del presente statuto, il Collegio Sindacale sarà integrato così come imposto dalla normativa vigente.

TITOLO VI

Clausola Compromissoria

Articolo 30

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Siena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla domanda di arbitrato.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Se la domanda di arbitrato è proposta dalla società, o nei suoi confronti, deve essere depositata nel registro delle imprese prima della nomina degli arbitri.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto. Il lodo sarà sempre appellabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO VII

Direzione e personale

Articolo 31

Il direttore sorveglia e regola tutti i servizi e uffici ed è

il capo del personale.

Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo nonchè la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità delle decisioni oppure delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede, particolarmente, alla organizzazione dei servizi ed uffici della sede e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

Firma, unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.

Firma, singolarmente, tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di amministrazione oppure del Comitato esecutivo nonchè la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie.

Firma, singolarmente, anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario.

Il direttore è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del presidente.

Articolo 32

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, oppure, per sua delega, il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del direttore capo del personale, nonchè regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO VIII

Bilanci - Utili - Riserve

Articolo 33

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare. Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-

servizio.

I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Articolo 34

Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, al netto dei ristorni ai soci, saranno ripartiti come segue:

- a) almeno il 30% alla riserva legale, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 2514 c.c., nonché anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'articolo 8 del presente statuto e dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

Le suddette riserve non saranno mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

L'Assemblea che approva il bilancio stabilirà l'entità dei ristorni ai soci.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

Le clausole mutualistiche di cui al presente articolo e precedenti sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Articolo 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-

ciale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato: Maria Cristina Rocchi - Massimo Pagano notaio (l.s.)